

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 17

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 aprile 2020

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





## S O M M A R I O

### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **34.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1983 - Costruzioni in zone sismiche - Vigilanza e controllo - Previsione che gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 29 del 1983.**
- Legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 29 (“Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari”), art. 4, comma 1 [, lettera b)]. . . . . Pag. 1
- N. **35.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Previsione nel caso di intervento consistente nel mutamento di destinazione d’uso senza opere che l’intervento edilizio è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Ammissione degli interventi in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Previsioni relative al rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell’altezza minima interna.**
- Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria.**
- Legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), artt. 2, comma 1; 3, commi 1, 2 [e 3]; e 4, commi 1, 2 e 3. . . . . Pag. 3
- N. **36.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2020 (della Provincia autonoma di Trento)
- Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale - Modifiche del decreto-legge n. 35 del 2019 - Prevista abrogazione della clausola che escludeva l’applicazione della disciplina statale, sul contenimento della spesa per il personale, alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato - Estensione anche alle Province autonome dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019.**



**Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Previsione che, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate, con decreto ministeriale, delle procedure di monitoraggio degli effetti finanziari.**

**Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Incentivazione all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici - Rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti - Condizioni attuative correlate ai criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Stanziamento su apposito fondo dell'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, per garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi - Integrazione con eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile.**

**Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Cessazione dell'applicazione di determinate misure di contenimento della spesa pubblica - Esclusione degli enti autonomi territoriali, e in particolare, delle Province autonome, dall'applicazione di tali misure, salva l'applicazione del decreto-legge n. 124 del 2019 che dispone la cessazione di alcune disposizioni sulla riduzione e contenimento della spesa pubblica.**

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, commi 269, da 288 a 290, 548 e da 590 a 602.....

Pag. 9



## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 34

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2020*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1983 - Costruzioni in zone sismiche - Vigilanza e controllo - Previsione che gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 29 del 1983.**

– Legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 29 (“Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)”, art. 4, comma 1 [, lettera b]).

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587) ags m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

Contro La Regione Liguria, (C.F. 00849050109) in persona del Presidente della Giunta *pro tempore* per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, comma 1 della legge della Regione Liguria del 24 dicembre 2019, n. 29, pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 31 dicembre 2019, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)», per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione alle materie «governo del territorio» «protezione civile», attesa la violazione di norme di principio contenute nel Testo Unico dell'edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

1) La legge regionale che reca le «Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari)», appare censurabile con riferimento alla norma contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera b) che, per i motivi di seguito specificati, viola dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile» e «governo del territorio».

In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), nel sostituire il comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 29 del 1983, prevede che: — «2. Gli enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis, comma 1, lettera c).».

L'art. 5-bis della LR n. 29/83 prevede quanto segue: «Fermo restando le competenze dello Stato per il rilascio di autorizzazioni sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale nonché il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, la Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate ai sensi dell'art. 8 della presente legge individua:

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;

c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge».

Si deve infine rilevare che l'allegato I menzionato nell'art. 7-bis citato, risulterebbe essere stato abrogato dall'art. 13, comma 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29.

In via preliminare, a livello generale, occorre ricordare che, con l'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono state apportate rilevanti modificazioni agli articoli 59, 65, 67, 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ed è stato, altresì, inserito, nello stesso decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo art. 94-bis, da ultimo modificato dall'art. 9-quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.



Siffatta disposizione, al comma 2, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la conferenza unificata definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del predetto trattato sull'Unione europea e che «Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono» soltanto «confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*).».

Lo stesso comma 2 dell'art. 94-*bis* del Trattato sull'Unione europea demanda alle Regioni l'adozione di specifiche elencazioni di adeguamento alle linee guida a seguito della loro emanazione.

In proposito, si deve rilevare che, a seguito della trasmissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del testo delle predette linee guida, è in corso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la relativa istruttoria, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata.

Pertanto, interventi normativi regionali che modifichino la disciplina regionale nella materia *de qua*, prima dell'adozione delle richiamate linee guida, possono generare sovrapposizioni della stessa normativa regionale a quella statale, causando ambiguità e incertezza in ordine alla disciplina applicabile in concreto.

Occorre in proposito rammentare il consolidato orientamento interpretativo seguito da codesta Corte costituzionale, sia in tema di distorsioni applicative di disposizioni legislative (*ex plurimis*, sentenza n. 107 del 2017 e n. 89 del 2019), sia con riferimento alla circostanza che le disposizioni contenute nel Capo IV del testo unico per l'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che dispongono determinati adempimenti procedurali per le zone sismiche costituiscono principio fondamentale quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti a fronte del rischio sismico (Corte costituzionale n. 232 del 2017; n. 60 del 2017, n. 300 e n. 101 del 2013; 201 del 2012; n. 254 del 2010; n. 248 del 2009; n. 182 del 2006).

Tanto premesso, con specifico riferimento all'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge regionale in esame, si rilevano profili di criticità, per due ordini di motivi.

Sotto un primo aspetto, la disposizione si riferisce ai casi di deposito di progetti.

Nell'ambito della legge regionale n. 29 del 1983, il deposito dei progetti è disciplinato dall'art. 6 che tuttavia riguarda tipologie di lavori che non corrispondono a quelle indicate all'art. 94-*bis* comma I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

In proposito, si segnala che:

come già precisato, l'art. 94-*bis* del TUE, al comma 2, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali (sole) non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

ai sensi del comma 5, dell'art. 93 dello stesso Trattato sull'Unione europea «Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65».

Pertanto, in base alle disposizioni di principio contenute nel TUE, per tutti gli interventi quali le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuati nelle zone sismiche, nelle more dell'emanazione delle linee guida previste dal comma 2 dell'art. 94-*bis* (che dovranno individuare, dal punto di vista strutturale, gli interventi di cui al comma I che possono considerarsi rilevanti, o di minore rilevanza od ancora privi di rilevanza per la pubblica incolumità, nonché le varianti di carattere non sostanziale per le quali soltanto non occorre il preavviso di cui all'art. 93), occorre effettuare la denuncia ex art. 93 del Trattato sull'Unione europea (preavviso scritto e contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4 del medesimo articolo), valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65.

La norma regionale, come da ultimo emendata contiene quindi un riferimento a categorie d'interventi che potrebbero essere del tutto superate dall'imminente entrata in vigore delle nuove linee guida ministeriali.

Sotto un secondo profilo, la disposizione regionale prevede l'esercizio del controllo sugli interventi con metodo «a campione».

Al riguardo, si rileva un contrasto con il parametro interposto rappresentato dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 94-*bis* del TUE, secondo cui esclusivamente per gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera *b*) o lettera *c*) del medesimo articolo, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

L'individuazione di dette tipologie d'interventi spetta tuttavia alle linee guida in corso di approvazione.



In base all'impianto del combinato disposto degli artt. 5-*bis* e 7-*bis* della LR n. 29/83, come emendata dalla norma regionale che s'impugna nel presente giudizio, la definizione degli «interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità» viene invece attribuita ad un provvedimento della Giunta della regione Liguria che può dunque estendere od allargare il novero dei controlli a campione rispetto alla disciplina di principio statale.

La divaricazione della disciplina regionale dalla normativa statale di principio determina, di conseguenza, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie «protezione civile» e «governo del territorio».

*P.Q.M.*

*Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1 della legge della Regione Liguria del 24 dicembre 2019, n. 29, pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 31 dicembre 2019, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari).», per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione alle materie «governo del territorio» «protezione civile», attesa la violazione di norme di principio contenute nel Testo Unico dell'edilizia DPR 380/2001.*

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Roma, 28 febbraio 2020

*L'Avvocato dello Stato: AIELLO*

20C00099

N. 35

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2020  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Previsione nel caso di intervento consistente nel mutamento di destinazione d'uso senza opere che l'intervento edilizio è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Ammissione degli interventi in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali.**

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Previsioni relative al rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell'altezza minima interna.**

**Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni - Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria.**

– Legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), artt. 2, comma 1; 3, commi 1, 2 [e 3]; e 4, commi 1, 2 e 3.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, resistente;



Per la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 2 comma 1, 3 commi 1 e 2, 4 commi 1, 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 recante «Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati», pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 19 del 31 dicembre 2019.

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato il 24 dicembre 2019 la legge n. 30 che in sei articoli si occupa del riutilizzo di locali accessori e pertinenziali dei fabbricati, nonché degli immobili anche diroccati che non risultino utilizzati da almeno cinque anni dalla sua entrata in vigore, per destinarli ad uso residenziale, turistico ricettivo, produttivo, commerciale, rurale e per servizi.

Si tratta in sostanza di una normativa che si propone di restituire a funzioni di sviluppo economico edifici o parti di edifici, creando opportunità di riuso che non comporti consumo di suolo.

Tale normativa tuttavia, ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri si pone in contrasto con i principi costituzionali sotto svariati profili, e deve pertanto essere impugnata per i seguenti

#### MOTIVI

##### *1) Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

La norma in questione prevede che il riutilizzo per le finalità di legge dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, può essere realizzato attraverso interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Inoltre, l'intervento consistente nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge regionale della Liguria n. 16/2008.

La norma regionale richiamata (intitolata «Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso senza opere») a sua volta stabilisce che i cambi di destinazione d'uso non comportanti opere edilizie sono soggetti a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Secondo l'interpretazione che la giurisprudenza amministrativa e penale pacificamente dà della normativa statale che regola la materia, il cambio di destinazione d'uso da cantina/garage a civile abitazione, in quanto comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un'altra, rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire.

Tale necessità non viene meno né si attenua per il fatto che l'attuale legislazione prevede, accanto al permesso di costruire vero e proprio la SCIA alternativa al permesso di costruire. La distinzione tra SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire emerge con ogni evidenza, se si considera che la seconda disegna un procedimento aggravato (articoli 22 e 23 testo unico n. 380/2001).

Come noto, le norme del testo unico dell'edilizia sono considerate espressione di principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia edilizia, che come tali devono valere su tutto il territorio nazionale.


Nella fattispecie, è indubbio che la norma qui censurata (anzi, l'intera legge) interviene a regolare una materia, il governo del territorio, che è di competenza regionale; ma trattasi di competenza legislativa concorrente che deve — in quanto tale — rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato.

È evidente come gli interventi edilizi, quanto a titoli abilitativi, non possano ricevere una disciplina diversa da regione a regione; pertanto, la trasformazione della destinazione d'uso di un bene che comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un'altra non può essere sottoposta qui a SCIA semplice e là a permesso di costruire o a SCIA rinforzata.

La norma di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale in questione non rispetta il limite imposto dall'art. 117, comma 3, della Costituzione ed è pertanto illegittima.

##### *2) Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

La disposizione in rubrica prevede che il riutilizzo per i fini di legge di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diroccati, è ammesso in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali, nonché alla disciplina del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni ed integrazioni.





Questa possibilità di riutilizzo si pone in contrasto — anche in questo caso — con le norme statali in materia edilizia, considerando che l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 consente il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici solo per edifici ed impianti di interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio comunale, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

La stessa norma statale consente il permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, ma anche qui previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, e a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

E in ogni caso, la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma *l-bis*, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Se questa è la disciplina statale, il legislatore non può discostarsene dettando una regola diversa, più lasca e più permissiva, perché anche in questo caso — come s'è detto per la norma censurata con il precedente motivo — la competenza legislativa concorrente incide nella materia dei titoli abilitativi in modo difforme dalla regola generale, che non può ammettere per sua natura differenziazioni territoriali.

L'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 30/2019 è pertanto illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

*3) Illegittimità costituzionale, sotto altro profilo, dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.*

La disciplina dettata da tali norme incentiva in maniera generalizzata gli interventi su una pluralità di fabbricati, anche vetusti, disseminati su tutto il territorio regionale. Oggetto della legge sono, quindi, anche gli immobili di interesse culturale e paesaggistico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Non è infatti prevista alcuna eccezione in favore di tali beni agli articoli 3 o 4 della stessa legge, ove si prevedono, rispettivamente, le deroghe e gli ambiti di esclusione e, in tale ultimo caso, si demanda, peraltro, esclusivamente al Consiglio comunale la possibilità di stabilire alcune limitate eccezioni all'indiscriminata applicazione su tutto il territorio regionale della disciplina introdotta.


Conseguentemente, la legge regionale invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione — rispetto al quale le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiscono norme interposte — e si pone anche in contrasto con il principio fondamentale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui all'art. 9 della Costituzione.

Il riutilizzo è consentito anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici (art. 3, comma 1) e non è prevista alcuna eccezione in relazione ai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del codice di settore. Conseguentemente, la legge incide direttamente sul regime di tali beni, in quanto incentiva gli interventi di modifica di immobili potenzialmente, per la loro vetustà, di interesse culturale.

Al riguardo, deve tenersi presente che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del codice di settore «I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione». Anche la modifica della destinazione d'uso di tali beni — incentivata indiscriminatamente dalla legge regionale in esame — presenta pertanto una diretta rilevanza ai fini della tutela. In ogni caso, è del tutto estranea alle attribuzioni regionali la disciplina delle possibilità di «riutilizzo» di beni culturali sottoposti a tutela, essendo tale disciplina rimessa esclusivamente allo Stato.

È nota la costante giurisprudenza costituzionale, che ha posto una precisa linea di distinzione tra le competenze legislative statali e regionali, riservando allo Stato la competenza tutte le volte in cui oggetto della disciplina sia un bene tutelato, anche avendo riguardo al «supporto materiale» inciso dalla normativa.

In particolare, già con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha evidenziato come rientri tra le attività costituenti tutela, riservata in via esclusiva allo Stato, quella diretta «a conservare i beni culturali e ambientali», ossia volta «principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale».



Non spetta, pertanto, alla regione dettare una disciplina volta a incentivare il «riutilizzo», anche con cambio di destinazione d'uso, di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Da ciò discende l'illegittimità della legge regionale in esame nella parte in cui, all'art. 3, nel disciplinare le deroghe, mantiene salva solo una parte del PTRC regionale, senza prevedere un'analogia clausola di salvaguardia a favore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e all'art. 4, demanda unicamente ai Comuni, nei casi ivi indicati, la limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina introdotta dalla stessa legge, senza parimenti escludere dall'ambito applicativo della legge i beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II dei beni culturali e del paesaggio.

È, inoltre, violato l'art. 9 della Costituzione, in considerazione del potenziale pregiudizio ai beni tutelati derivante dagli interventi incentivati dalla legge regionale.

Sotto altro profilo, e con specifico riferimento al paesaggio, la disciplina introdotta dalla legge regionale in esame, destinata a consentire in modo indiscriminato, in relazione all'intero territorio regionale, il «riutilizzo» di immobili, anche sottoposti a vincolo paesaggistico, comporta il sostanziale svuotamento della funzione propria del piano paesaggistico.

Nel disegno delineato dagli articoli 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio spetta infatti a quest'ultimo strumento di dettare, per ciascuna area tutelata, le cd. prescrizioni d'uso (e cioè i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e di stabilire la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonché le condizioni delle eventuali trasformazioni.

La disciplina introdotta dalla legge regionale impugnata avrebbe, perciò, dovuto prevedere la propria applicazione, in relazione ai beni paesaggistici, esclusivamente nei casi e con le modalità previamente determinati dal piano paesaggistico in corso di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali o eventualmente fissati d'intesa con quest'ultimo e destinati a confluire nel futuro piano. Ciò allo scopo di evitare che, in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, le singole trasformazioni vengano valutate in modo parcellizzato, e non nell'ambito della considerazione complessiva del contesto tutelato specificamente demandata al piano paesaggistico, secondo la scelta operata al riguardo dal legislatore nazionale.

La Corte costituzionale ha, infatti, da tempo affermato l'esistenza di un vero e proprio obbligo, costituente un principio inderogabile della legislazione statale, di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento ai beni vincolati (Corte costituzionale n. 86 del 2019) e ha rimarcato che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (Corte costituzionale, n. 182 del 2006; *cf.* anche la sentenza n. 272 del 2009).


Conseguentemente, è da ritenere costituzionalmente illegittima la norma in rubrica che, nel disciplinare le deroghe e prevedere le clausole di salvaguardia, non prevede analogia clausola in favore del piano paesaggistico o di uno specifico stralcio di esso nonché l'art. 4 il quale demanda l'eventuale esclusione dell'applicazione della disciplina introdotta dalla stessa legge unicamente ai comuni, «in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica», e nelle sole fattispecie ivi indicate (ossia «limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica») e, in questi casi, unicamente con riferimento al «riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati»), senza subordinare l'applicazione della medesima normativa alla previa introduzione di un'apposita disciplina d'uso dei beni paesaggistici tutelati, elaborata d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del codice di settore.

Anche per questo aspetto, la disposizione qui censurata si pone in contrasto con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rispetto al quale costituiscono norme interposte gli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

È, inoltre, violato l'art. 9 della Costituzione — il quale pone la tutela del paesaggio quale interesse primario e assoluto (*cf.* Corte costituzionale n. 367 del 2017) — in considerazione del potenziale pregiudizio ai beni tutelati derivante dagli interventi incentivati dalla legge regionale.

4) *Illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 per violazione dell'art. 32 e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

La norma prevede al comma 2 che l'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 metri, e che qualora i locali da recuperare presentino altezze interne diverse tra loro, si considera l'altezza media.



Al comma 3 essa dispone che il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell'altezza minima interna è assicurato anche con opere edilizie che possono interessare i prospetti del fabbricato o mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche.

Le disposizioni in questione si pongono in contrasto, in particolare, con il disposto di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975 «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienicosanitari principali dei locali d'abitazione», il quale all'art. 1 stabilisce che:

l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli (comma 1);

nei comuni montani al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55 (comma 2);

le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria (comma 3).

Lo stesso DM all'art. 5 prevede inoltre che: «Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.»

Le disposizioni regionali in questione non sono coerenti, inoltre, con la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 26 giugno 2015 «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», allegato 1, punto 2.3 «Prescrizioni», n. 4, laddove si prevede che «... nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55...».

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che le norme in tema di altezza minima ed aeroilluminazione, seppur previste da un decreto ministeriale (e quindi da norme di carattere regolamentare) costituiscono diretta attuazione degli articoli 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 126. Secondo i principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 256/1996) le norme in materia di salubrità ai fini dell'abitabilità degli edifici non sono derogabili quando i relativi requisiti sono fissati da disposizioni legislative e quindi costituiscono limiti invalicabili nel rilascio dell'abitabilità. In altri termini, le norme anche regolamentari che attengono direttamente alla salubrità e vivibilità degli ambienti, sono dirette a tutelare condizioni protette direttamente da norme primarie e costituzionali (così Cons. Stato, IV, sentenza n. 1997/2004). In questi casi, cioè, la norma secondaria concretizza il generico imperativo della norma primaria sostanziandone il contenuto minimo inderogabile in direzione di una tutela della salute e sicurezza degli ambienti. La verifica dell'abitabilità non può prescindere.

Del resto, come riconosce il giudice amministrativo con ragionamento senz'altro da condividere, una diversa interpretazione che giungesse a sostenere la derogabilità dei requisiti minimi di salubrità, per il sol fatto di essere fissati con norma regolamentare si porrebbe sicuramente in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, oltre che con l'art. 32 della stessa.

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata le disposizioni regionali in rubrica ledono sia l'art. 32 della Costituzione (per contrasto con i parametri interposti rappresentati dalle citate disposizioni del decreto ministeriale 5 luglio 1975) che l'art. 117, comma 3, della stessa Costituzione perché non rispettano il limite dei principi fondamentali dettati dallo Stato a tutela della salute e del governo del territorio.



5) *Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

La norma in rubrica presenta ulteriori vizi di legittimità costituzionale per il fatto che ai suoi sensi le disposizioni della legge in esame si applicano non solo agli immobili esistenti (presumibilmente corrispondenti ad immobili legittimamente realizzati o regolarmente legittimati alla data di entrata in vigore della legge medesima, ma anche a quelli per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

In tal modo, la portata derogatoria (già di per sé censurabili per i motivi sopra esposti) viene, di fatto, estesa, con valenza retroattiva, ad immobili per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento.

Atteso che la previsione regionale è caratterizzata da un indubbio carattere innovativo, con efficacia retroattiva, essa potrebbe rendere legittime condotte che, non considerate tali al momento della loro realizzazione (perché non conformi agli strumenti urbanistici di riferimento), lo divengono per effetto dell'intervento successivo del legislatore, con l'ulteriore conseguenza di consentire la regolarizzazione *ex post* di opere che, al momento della loro realizzazione, erano in contrasto con gli strumenti urbanistici di riferimento, dando corpo a un intervento che esula dalle competenze regionali e risulta pertanto illegittimo.

La giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale n. 73 del 2017) non esclude che il legislatore regionale possa dettare norme sia retroattive che di interpretazione autentica, ma esige un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (v. anche Corte costituzionale n. 170 del 2013).

Nella specifica materia urbanistica, le giustificazioni della retroattività devono ritenersi recessive rispetto al valore della certezza del diritto, rispetto alla quale assume una peculiare rilevanza l'affidamento che la collettività ripone nella sicurezza giuridica (Corte costituzionale n. 209 del 2010). Del resto, pur guardando alla potenziale incidenza delle norme impugnate sui rapporti tra privati, va osservato che le stesse, per quanto prevalentemente di favore rispetto agli interessi dei singoli destinatari, retroagendo nel tempo sacrificano, in linea di principio, le posizioni soggettive dei potenziali controinteressati che facevano affidamento sulla stabilità dell'assetto normativo vigente all'epoca delle singole condotte.».

A ciò, si aggiunga, con specifico riferimento alla prevista approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2017, ha precisato che «Né alcun rilievo assume la presunta coerenza delle disposizioni impugnate con gli approdi di una parte della giurisprudenza amministrativa (sulla cosiddetta sanatoria giurisprudenziale), peraltro contraddetta da orientamenti consolidati, espressi anche di recente (Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 3194 del 2016), «perché un suo eventuale riconoscimento normativo non potrebbe che provenire dal legislatore statale» (sentenza n. 233 del 2015).


La norma in esame, quindi, nel prevedere una retroattività non giustificata da ragioni costituzionalmente accettabili e contrastando, nell'introdurre comunque misure non legittime, con l'esigenza della certezza giuridica, viola i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

*P.Q.M.*

*Per tutti gli esposti motivi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentata e difesa conclude affinché la Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittime le norme della legge regionale ligure n. 30/2019 con il presente ricorso censurate.*

Roma, 28 febbraio 2020

*L'Avvocato dello Stato: CORSINI*



## N. 36

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2020*  
(della Provincia autonoma di Trento)

**Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale - Modifiche del decreto-legge n. 35 del 2019 - Prevista abrogazione della clausola che escludeva l'applicazione della disciplina statale, sul contenimento della spesa per il personale, alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato - Estensione anche alle Province autonome dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019.**

**Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Previsione che, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate, con decreto ministeriale, delle procedure di monitoraggio degli effetti finanziari.**

**Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Incentivazione all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici - Rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti - Condizioni attuative correlate ai criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Stanziamento su apposito fondo dell'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, per garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi - Integrazione con eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile.**

**Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Cessazione dell'applicazione di determinate misure di contenimento della spesa pubblica - Esclusione degli enti autonomi territoriali, e in particolare, delle Province autonome, dall'applicazione di tali misure, salva l'applicazione del decreto-legge n. 124 del 2019 che dispone la cessazione di alcune disposizioni sulla riduzione e contenimento della spesa pubblica.**

– Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, commi 269, da 288 a 290, 548 e da 590 a 602.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della giunta provinciale, rappresentante legale *pro tempore*, dott. Maurizio Fugatti, autorizzato con deliberazione della giunta della Provincia autonoma di Trento n. 253 del 21 febbraio 2020 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale di data 27 febbraio 2020, n. 28053/0000001 di raccolta, n. 28674 di repertorio, redatta dall'ufficiale rogante della Provincia dott. Guido Baldessarelli (doc. 2) dal prof. avv. Franco Mastragostino del Foro di Bologna, dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e dall'avv. Francesca Giuffrè, con studio in Roma, via dei Gracchi n. 39, con facoltà di agire, anche disgiuntamente fra loro, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesca Giuffrè, in Roma, via dei Gracchi n. 39;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri,  
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

dei seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: comma 269; comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; comma 548; comma 602, in combinato disposto con il primo periodo del comma 590,

per violazione:

dell'art. 8 (in particolare n. 1), dell'art. 9 (in particolare n. 10), dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale) e delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474; decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305);

del Titolo VI dello Statuto speciale, in particolare art. 79; e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

degli articoli 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis dello Statuto speciale;

degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;



dell'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione e dell'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  
del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione, e dell'accordo 15 ottobre 2014;  
del principio di ragionevolezza e di coerenza della legislazione.

#### FATTO

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2019, n. 304, Supplemento ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022».

L'art. 1 è composto da una articolata serie di commi che contengono disposizioni eterogenee di carattere finanziario, alcune delle quali suscettibili — o perché riferite espressamente anche alle province autonome, quando non lo dovrebbero essere, o perché formalmente scritte con espressione letterale ambigua — di incidere su competenze statutarie, riconosciute come proprie ed esclusive della ricorrente Provincia autonoma, nonché di sortire effetti diretti, quanto meno potenziali, sulla legislazione provinciale vigente e sulla corrispondente organizzazione amministrativa, compromettendone l'autonomia e l'efficienza.

Si tratta delle seguenti disposizioni:

comma 269 «Norme in materia di contenimento della spesa per il personale sanitario»;

comma 548 «Procedure di monitoraggio degli effetti finanziari conseguenti alle modifiche della disciplina tributaria statale»;

commi da 288 a 290 «Coperture finanziarie delle misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici»;

commi da 590 a 602 «Cessazione dell'applicazione di determinate misure di contenimento della spesa pubblica».


La ricorrente Provincia ritiene che le sopra identificate disposizioni siano lesive del suo assetto statutario e di attuazione statutaria costituzionalmente garantiti, e che dunque esse risultino costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di

#### DIRITTO

##### *Premessa.*

Preme, innanzitutto, evidenziare che la legge di bilancio 2020, come sopra specificata, all'art. 1, comma 856, contiene, per le autonomie speciali, una clausola di carattere generale del seguente tenore: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Balzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (invero, la predetta norma è stata introdotta nel corso dei lavori parlamentari, in accoglimento delle proposte tecniche di emendamento avanzate anche dalla PAT, che ponevano l'accento sull'esigenza di tener nel dovuto conto il carattere speciale degli Statuti di autonomia).

Secondo l'orientamento consolidato di questa ecc.ma Corte costituzionale le norme di chiusura analoghe a quella testè descritta, destinate ad assicurare la salvaguardia delle speciali potestà attribuite alle province autonome dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione statutaria, assumono il valore di chiave interpretativa per l'applicazione delle disposizioni contenute nella stessa fonte, qualora in queste ultime non vi siano riferimenti espressi alle autonomie speciali, consentendo, in tal modo, una «interpretazione adeguatrice» anche in casi di formulazioni equivoche o equivocabili (*cfr.* sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2013).



Inoltre, il richiamo espresso, in tale clausola, alla legge costituzionale n. 3 del 2001 è volto a garantire, in senso autonomistico, l'operatività della norma transitoria (di cui all'art. 10 della medesima legge costituzionale) che dispone, per il periodo intercorrente sino all'adeguamento degli Statuti speciali alla riforma costituzionale, l'applicazione della medesima limitatamente alle parti di essa che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dagli Statuti stessi.

Ora, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire la portata estensiva della clausola di principio sopra richiamata, confermandone l'effetto descritto come volto ad ampliare e non a restringere gli ambiti di materia già spettanti alle autonomie per Statuto speciale (segnatamente, in materia di «tutela della salute», riconosciuto come ambito più esteso rispetto a quello dell'«igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», a partire dalla sentenza n. 181 del 2006, richiamata dalla successiva n. 371 del 2008, riferita proprio alla Provincia autonoma di Trento; in materia di servizio idrico, la sentenza n. 357 del 2010, punto 3.2 del considerato in diritto, che richiama la precedente sentenza n. 412 del 1994, secondo cui la riforma costituzionale, in forza del principio ricavabile dal predetto art. 10, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, così come la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato ad essa spettante non è stata sostituita dalla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente»).

Tuttavia, è altrettanto vero che la clausola di garanzia non sempre rappresenta un baluardo sufficiente a scongiurare effetti lesivi/invasivi dell'autonomia speciale.

È quello che accade nel caso di specie. Nella legge di bilancio statale qui considerata, sono presenti, infatti, alcune disposizioni riferite espressamente anche alle province autonome, rispetto alle quali si pone il problema di verificare se esse consentano, o meno, la predetta interpretazione adeguatrice; e sono, altresì, contemplate altre norme che, in modo indiretto, sono destinate a produrre effetti nei loro riguardi; in tal senso la clausola «generale» di salvaguardia, come formulata (con riferimento alla possibilità di applicazione «compatibile»), non garantisce, in presenza di riferimenti diretti e specifici alle province (o di indici comunque contrari), una copertura adeguata, come osservato da questa Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2006: parafrasando la quale, si può concludere che la clausola generale «è troppo generica», e le previsioni particolari sono «troppo specifiche» per assicurare la impermeabilità dell'autonomia provinciale.

Nonostante le pronunce di questa Corte costituzionale, la prassi legislativa dello Stato continua ad avvalersi di clausole generali che, come la giurisprudenza costituzionale ripete da tempo, sono volte a ribadire un principio che è costituzionalmente stabilito, ossia ad escludere la diretta applicazione, alle autonomie speciali, delle disposizioni statali che non siano compatibili con gli Statuti speciali e con le norme di attuazione degli stessi, al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi Statuti (sentenza n. 229 del 2013, punto 8.1 del considerato in diritto); si tratta di clausole che hanno la funzione di ribadire che le norme statali sono applicabili alle autonomie speciali solo a condizione che siano rispettati gli Statuti speciali e le norme di attuazione statutaria (*cfr.*, sempre Corte costituzionale n. 229/2013, dove sono richiamate le precedenti sentenze n. 193 e n. 241 del 2012, nonché le analoghe sentenze n. 64 e n. 178 del 2012). In campo finanziario, vale, del resto, il canone interpretativo dell'applicazione «mediata» delle norme statali, attraverso le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria (sentenza n. 141 del 2015, punto 7.1 del considerato in diritto), nonché attraverso le apposite norme di attuazione statutaria già previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, quale principio della delega in materia di federalismo fiscale (sentenza n. 193 del 2012, in particolare punto 2.3.2, che riconosce valenza di principio generale all'art. 27; sentenze n. 178 del 2012 e n. 219 del 2013, in particolare punto 7, che riconosce valore di parametro interposto allo stesso art. 27, rispetto al parametro costituzionale dell'art. 76 della Costituzione, e così al prospettato eccesso di delega legislativa).

Conferma ulteriormente il predetto orientamento, da ultimo, anche la pronuncia che ha definito il giudizio di legittimità costituzionale promosso da questa Provincia sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 («legge di stabilità» per il 2016), con particolare riferimento ad una clausola di salvaguardia in tutto identica a quella contenuta nella legge di bilancio 2020 (sentenza n. 191 del 2017, punto 7 e seguenti del considerato in diritto, in particolare 7.2).

Ciò premesso, pur dando un'interpretazione conforme a Costituzione delle clausole generali di salvaguardia dell'autonomia provinciale, specifiche disposizioni della legge di bilancio 2020, come sopra identificate, appaiono in contrasto con le competenze statutarie delle province autonome e sono costituzionalmente illegittime per i seguenti specifici motivi.



1) — *Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, recante «Norme in materia di contenimento della spesa per il personale sanitario» per violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 dello Statuto speciale di autonomia; del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità») dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001; degli articoli 79, comma 4 e 104 dello Statuto speciale; degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992. Violazione del principio di ragionevolezza.*

La norma in esame modifica alcune disposizioni della disciplina statale attinente i limiti imposti alle regioni per la spesa relativa al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, abrogando la specifica clausola che escludeva l'applicazione della predetta disciplina nei confronti delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (comma 4-bis dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, come convertito in legge, abrogato dalla lettera d) del comma 269 in esame).

Correlativamente, la nuova norma inserisce il riferimento espresso alle province autonome, accostando le province autonome (e le altre regioni a Statuto speciale) alle regioni a Statuto ordinario e, di conseguenza, estendendo anche alle province autonome (*cf.*, lettere a), b), e c) del comma 269 in esame, che citano le province autonome tra i destinatari delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del predetto art. 11 del decreto-legge n. 35/2019) l'applicazione della disciplina statale, che dispone:

1) il divieto, con effetto dal 2019, di superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, come certificata dal tavolo di verifica degli adempimenti, previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 (in particolare, all'art. 12), o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'art. 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di incrementi annuali dei predetti valori di spesa, secondo le misure gradualistiche individuate puntualmente nella stessa disposizione (comma 1 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019);

2) l'ulteriore incremento dei limiti di spesa in questione, previo accordo con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 35 del 2019 (comma 3 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019);


3) l'assoggettamento delle regioni (con esplicita applicazione anche alle province autonome della norma: art. 2, comma 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti (dai commi 71 e 72 dell'art. 2 della stessa legge n. 191 del 2009) nell'ambito del predetto tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, o in caso di mancato conseguimento dei suddetti obiettivi, quantomeno, del raggiungimento dell'equilibrio economico (comma 4 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019).

Per effetto dell'abrogazione della clausola che escludeva l'applicazione delle norme suddette alle province autonome, queste ultime risultano ora destinatarie, ovviamente, anche delle specifiche regole di individuazione delle componenti da includere o escludere nella determinazione della spesa in questione (definite dal comma 2 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019).

La questione era stata già oggetto di interventi istituzionali a livello politico e tecnico, che erano stati accolti, ed avevano determinato la modifica del testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 nel corso dell'*iter* di conversione in legge.

Le proposte di emendamento presentate erano, in effetti, dirette ad escludere le province autonome dall'ambito di applicazione della disposizione statale che riguarda la spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, al fine di evitare contrasti con l'assetto statutario delle competenze riconosciute alle medesime dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Si riporta tale circostanza come un dato fattuale significativo della condivisione, da parte del Parlamento, della posizione espressa da questa Provincia e delle ragioni di rilievo statutario e costituzionale poste a fondamento delle richieste, poi accolte. Risulta sorprendente e poco ragionevole il successivo mutamento della disposizione della legge di bilancio, non giustificato da altre ragioni se non dal parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, con nota del 16 dicembre 2019, prototollo n. 258938/2019, di trasmissione della relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio (A.S. 1586), (*cf.* doc. n. 3 – Estratto), ha richiesto la riformulazione della norma approvata dalla commissione bilancio del Senato (il testo è stato definitivamente approvato per effetto del maxi-emendamento (1.9000) presentato dal Governo per il voto di fiducia.





Ora, siffatta modifica normativa pone nel nulla le richieste già accolte nel provvedimento normativo del giugno 2019, pur non apparendo compatibile con l'assetto delle potestà attribuite per Statuto speciale alle province autonome, come di seguito si espone.

Viene, in particolare, in rilievo il complesso delle norme di rango costituzionale, statutario e di attuazione statutaria, che attribuisce alle province autonome la potestà legislativa e la corrispondente potestà amministrativa in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, in via esclusiva, ed in materia di igiene e sanità in via concorrente (articoli 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 dello Statuto speciale di autonomia; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità»), estese alla più ampia sfera costituita dalla «tutela della salute» e non limitata all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, per effetto della riforma costituzionale del 2001 (e cioè ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; interpretazione avvalorata sin dalla sentenza n. 270 del 2005, in tema di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in senso favorevole alle autonomie regionali; vedi, altresì, la sentenza n. 181 del 2006, punto 4.1 del considerato in diritto sul concetto ampio di tutela della salute, come anticipato in premessa).

Le province autonome sono dotate di particolare autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, ai sensi del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 (Statuto speciale) come modificato a partire dal 2009 e da ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello Statuto speciale, come modificato dall'art. 1, comma 407 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In tale quadro, le Province di Trento e Bolzano provvedono in modo autonomo al finanziamento della spesa sanitaria e del proprio Servizio sanitario provinciale nel rispettivo territorio, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», come (già) previsto dall'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Giurisprudenza costituzionale consolidata ha, inoltre, riconosciuto, con specifico riferimento all'organizzazione sanitaria, nonché all'autonomo finanziamento della spesa sanitaria da parte delle province autonome, l'esclusione di queste ultime dall'operatività diretta delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica nella materia (a partire dalla sentenza n. 341 del 2009, in particolare punto 6 del considerato in diritto; sentenza n. 133 del 2010, punto 3 del considerato in diritto, che si conforma alla precedente; sentenza n. 301 del 2013, punto 2.1 del considerato in diritto; sentenza n. 125 del 2015; sentenza n. 231 del 2017).

Nelle materie di competenza delle province autonome — tra cui rientra anche l'organizzazione del Servizio sanitario — secondo le norme di attuazione statutaria la legislazione provinciale deve essere adeguata solamente ai principi che costituiscono limiti ai sensi dello Statuto speciale (articoli 4 e 5 dello Statuto), mentre, nel frattempo, restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti (in base a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266). Coerentemente con tale sistema di rapporto tra fonti legislative statali e provinciali, lo Statuto speciale prevede, poi, che le province autonome provvedono per gli enti del sistema territoriale regionale integrato (tra cui rientrano gli enti del Servizio sanitario provinciale) alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione secondo quanto previsto dalla predetta normativa di attuazione statutaria ed adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa (*cf.*, art. 79, comma 4 dello Statuto).

Considerato che il precetto normativo di cui al comma 269 della legge n. 160/2019 è configurato come direttamente applicabile anche alle province autonome, non appare conseguentemente possibile interpretare le suddette disposizioni in modo «compatibile» con l'ordinamento statutario delle medesime province, alla luce della clausola di salvaguardia generale illustrata in premessa (per effetto della quale le norme di principio, comprese quelle di coordinamento della finanza pubblica, in quanto tali dovrebbero essere configurate non come direttamente applicabili, bensì in modo da lasciare spazio alle stesse province autonome per adeguare la propria legislazione, anche nel rispetto delle norme di attuazione statutaria). Infatti, le norme di attuazione come sopra citate e come già ricordato, prevedono che nelle materie di competenza delle province autonome la legislazione provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme statali, i quali costituiscono limiti ai sensi dello Statuto speciale (articoli 4 e 5 dello Statuto) e che, nel frattempo, restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti (art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»).

Come è stato precisato dalla riforma dello Statuto del 2014 (che ha riguardato l'art. 79), le province autonome si adeguano ai principi di coordinamento della finanza pubblica e agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalle leggi dello Stato, restando autonoma la Provincia nel provvedere ai mezzi utili per conseguire tali obiettivi da parte della propria amministrazione e di quelle degli enti locali e dei rispettivi enti ed organismi strumentali.



Lo Statuto ribadisce che le province autonome provvedono (anche) per gli enti del sistema territoriale regionale integrato — tra cui in particolare rientrano anche gli enti del Servizio sanitario provinciale — alle finalità di coordinamento della finanza pubblica (art. 79, comma 3 dello Statuto), contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione secondo quanto previsto dalla predetta normativa di attuazione statutaria e adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa (art. 79, comma 4 dello Statuto).

E viene, inoltre, precisato che non sono, comunque, applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati (...), diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto di autonomia (art. 79, comma 4, primo periodo).

Appare, quindi, evidente che il quadro di compiuta autonomia nelle materie di tutela della salute, organizzazione dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, organizzazione e finanziamento della spesa degli enti del Servizio sanitario provinciale, unitamente alla competenza esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici e del proprio personale, nonché, in termini di assunzione della spesa pubblica prevista per il funzionamento di tale assetto, del grado di autonomia assicurata dalla evoluzione delle norme di attuazione statutaria, che la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica provinciale, non può che essere rimessa alle autonome scelte delle rispettive province autonome per conseguire i predetti obiettivi — che è ovviamente anche assunzione di responsabilità.

Il che esclude che possano essere *tout court* ad esse applicate norme concepite e strutturate con riferimento alla situazione nazionale.

Se, poi, si volesse sostenere che la disposizione qui impugnata non ponga principi di finanza pubblica, ma intenda regolare la materia «sanitaria», è appena il caso di notare che anche sotto questo profilo non è consentito allo Stato di imporre alle province autonome norme di dettaglio direttamente applicabili.

Va, altresì, ricordato, che la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle potestà ad essa attribuite nelle materie sopra indicate ha disciplinato compiutamente l'organizzazione ed il finanziamento del servizio sanitario, con proprie leggi, istituendo un proprio servizio sanitario (legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, recante «Tutela della salute in Provincia di Trento», in particolare art. 2).

Con specifico ulteriore riferimento alla previsione che attribuisce al tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (di cui all'art. 12 dell'intesa del 23 marzo 2005) il potere di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle norme statali, si osserva che tale previsione appare in contrasto con le disposizioni statutarie sopra ricordate, che escludono un potere statale di coordinamento e controllo sulla spesa sanitaria assicurata con oneri a carico del bilancio provinciale, nonché con la normativa di attuazione statutaria che esclude, nelle materie di competenza delle province autonome, l'attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative, anche di vigilanza (art. 4, decreto legislativo n. 266 del 1992).

Infine, la disposizione impugnata appare in contraddizione con la clausola di salvaguardia, contenuta sia nella legge di bilancio (comma 856), sia nell'intesa del 23 marzo 2005 (art. 13 della citata intesa), che andrebbe interpretata come diretta ad escludere le forme di controllo sulle province autonome, che non siano quelle tipicamente previste e disciplinate ai sensi dello Statuto speciale e della Costituzione, tra le quali rientra, ad esempio, il controllo della Corte dei conti (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in particolare articoli 2 e 6) o quello sui bilanci della regione e delle province autonome (sentenza n. 39 del 2014).

*II) — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 548 «Procedure di monitoraggio degli effetti finanziari conseguenti alle modifiche della disciplina tributaria statale», per violazione dei parametri statutarî dell'autonomia finanziaria di cui al Titolo VI dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra cui il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, del principio dell'accordo per la determinazione del livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica sanciti negli articoli 79 e 104 dello Statuto e del principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 della Costituzione.*

La disposizione in esame dispone testualmente: «Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano».



Su questa formulazione la giunta della Provincia autonoma di Trento ha negato l'intesa prevista dall'art. 104 dello Statuto speciale (deliberazione della giunta del 16 dicembre 2019, n. 2066 – doc. n. 4). La stessa giunta aveva, invece, espresso nel 2018 (con la propria deliberazione n. 2452 del 21 dicembre – doc. n. 5) il proprio consenso all'intesa, sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 dello Statuto speciale, su una norma analoga, del seguente tenore: «ai sensi dell'art. 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare». Siffatta seconda formulazione è stata ripresentata in forma identica come emendamento parlamentare nel 2019 (emendamento 63.13 a firma Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa, al disegno di legge di bilancio) ed approvata dalla commissione bilancio del Senato nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2019.

Su questa seconda formulazione è, tuttavia, intervenuto con la citata nota del 16 dicembre 2019, protocollo n. 258938/2019 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il parere contrario, fondato, in sintesi, sulla valutazione che detta clausola avesse natura asimmetrica, «in quanto agisce solo a favore delle Province autonome, in caso di diminuzione del gettito, non prevedendo la reciprocità con lo Stato in caso di variazioni in aumento del gettito; in altri termini, il concorso alla finanza pubblica verrebbe ridotto in caso di riduzione dei gettiti e non verrebbe incrementato in caso di incrementa di gettito» (cfr. doc. n. 3, pagg. 18, 19 – Estratto dalla nota tecnica della Ragioneria dello Stato, con riferimento ai commi 611 e 612 del disegno di legge di bilancio A.S. 1586, poi divenuto comma 548). Il predetto parere contrario rilevava, inoltre, l'incertezza circa il soggetto incaricato di effettuare il monitoraggio dei predetti effetti finanziari e circa le modalità attuative.

Rispetto alla formulazione assunta nel comma 548, già la commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 18 dicembre 2019 invitava a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale di attivazione delle procedure di monitoraggio.

Come è noto, il metodo pattizio per la determinazione del predetto concorso, ha costantemente trovato ampio riconoscimento nell'ambito della giurisprudenza costituzionale.

Per quanto riguarda l'accordo concluso dalle Province autonome in data 15 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha avuto occasione di osservare che esso: «è l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo da tutte le autonome speciali) a godere di una particolare stabilità, in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto. Esso, dunque, è l'unico che subordina espressamente l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an [...] .» (sentenza Corte costituzionale n. 103 del 2018, punto 6.2.2 del considerato in diritto).

Sulla base della predetta affermazione, secondo cui è reputata positivamente e quale sintomo di grande stabilità la sancita esclusione di modifiche peggiorative della misura del contributo fissato nello Statuto speciale, risulterebbe esclusa anche un'eventuale modifica migliorativa (per le Province autonome), a meno che non si addivenga ad un nuovo accordo che modifichi lo Statuto speciale, nel senso di prevedere una misura inferiore del contributo predetto, ovvero di stabilire regole generali e astratte che consentano una maggiore flessibilità nel determinarne l'importo. Dunque, sotto tale profilo, la norma, come nuovamente formulata, stride con il tenore pattizio a valenza «rinforzata», che contraddistingue gli accordi fra Stato e province autonome in materia finanziaria, forzandone gli attuali contenuti.

La disposizione in esame risulta illegittima, inoltre, perché non contempla, nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale di attivazione delle procedure di monitoraggio, un'intesa con le province autonome e risulta, quindi, in generale, anche in contrasto con il principio di leale collaborazione; inoltre, neppure nelle procedure di monitoraggio, la Provincia risulta in alcun modo coinvolta, dato che l'operazione, che potrebbe concludersi con una nuova regolazione dei rapporti finanziari con la Provincia, è svolta con un concerto tra Ministeri, senza alcuna partecipazione collaborativa con la Provincia interessata.

Qualora la disposizione in parola si dovesse intendere nel senso di escludere la necessità di un accordo per modificare i contenuti ed i termini finanziari stabiliti nello Statuto speciale, come da ultimo modificato nel 2014, la norma violerebbe senza alcun dubbio i parametri statutari costituiti dall'autonomia finanziaria, di cui al Titolo



VI dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra cui il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, dal principio dell'accordo per la determinazione del livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, che permea gli articoli 79 e 104 dello Statuto e dal principio di leale collaborazione (art. 120 della Costituzione). Con specifico riferimento a quest'ultimo principio va tenuto conto dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale secondo cui la leale collaborazione impone un complesso di comportamenti fattivi e di trattative condotte in modo trasparente tra i soggetti istituzionali coinvolti, al fine di pervenire ad un risultato comune e condiviso, come da ultimo ribadito nella sentenza n. 103/2018, laddove è stato evidenziato che: «Questa Corte, già nella sentenza n. 19 del 2015, ha ricordato che il principio dell'accordo impone un dovere di discussione ricadente su entrambe le parti affinché si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze “attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica (sentenza n. 379 del 1992)”. Ciò, da entrambe le parti, senza dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura all'altrui posizione» (sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018, punto 6.2.4 del considerato in diritto).

III) — *Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 288 a 290 «Coperture finanziarie delle misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici», per violazione degli articoli 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).*

La legge di bilancio stanziava un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2021 e 2022 (importo annuo di euro tre miliardi), al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa conseguente all'attribuzione di specifici rimborsi ed in attuazione delle norme che li prevedono; tali rimborsi sono riconosciuti alle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e, in ultima analisi, di far emergere la base imponibile sommersa, a scopo di contrasto dell'evasione fiscale (comma 290, primo periodo, e comma 288).

Lo stanziamento di tale Fondo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 290, secondo periodo).

Peraltro, la sopra richiamata normativa non è immediatamente applicabile, in quanto è necessario, come previsto, che siano stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione che prevede il rimborso in questione, le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e che siano individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, con un apposito provvedimento, da adottare entro il 30 aprile 2020 (decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) (comma 289).

Ciò detto con riferimento al contenuto e alla *ratio* di siffatta disposizione della manovra del bilancio 2020, con riferimento alla questione della destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale emersione di base imponibile, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni, enunciando il principio secondo cui, in presenza di norme degli Statuti di autonomia speciale che stabiliscono la devoluzione di determinate quote del gettito dei tributi erariali a favore delle rispettive autonomie speciali, le norme statali che disciplinano la destinazione del maggiore gettito dei predetti tributi, devono essere intese in modo compatibile con i predetti Statuti; tant'è vero che, in una fattispecie relativa a disposizione di legge statale priva della clausola di salvaguardia degli ordinamenti delle autonomie speciali, la Corte costituzionale ha concluso dichiarando l'illegittimità della stessa nella parte in cui, incidendo sulle devoluzioni disciplinate dallo Statuto speciale, finiva per ricomprendere nell'aumento di gettito derivante dalle misure statali previste, anche i tributi riscossi nella Regione ad autonomia speciale ricorrente (sentenza n. 207 del 2014, in particolare punto 4 del considerato in diritto). Il principio è stato ulteriormente elaborato anche con riguardo alle maggiori entrate derivanti dalle «procedure di collaborazione volontaria», in successive sentenze relative alle autonomie speciali. In esse è stato precisato che, se le disposizioni statali dovessero essere interpretate nel senso di sottrarre alle autonomie il maggior gettito ottenuto attraverso le predette procedure, si porrebbero in contrasto con lo Statuto di autonomia (Titolo VI dello Statuto speciale), che disciplina specificatamente le quote di devoluzione dei tributi erariali, oggetto delle procedure stesse (sentenza n. 66 del 2016, confermata e richiamata per le province autonome nella sentenza n. 270 del 2017, in particolare al punto 5.3).



Come nei precedenti casi, anche la norma in esame riguarda maggiori entrate che non derivano da «maggiorazioni di aliquote» di tributi esistenti, né da «istituzione di nuovi tributi» e, quindi, la fattispecie non ricade nell'ambito della disciplina delle riserve all'erario e delle relative condizioni, ma semplicemente corrisponde al potenziale recupero di tributi evasi (preesistenti). Ne consegue che la norma di cui al secondo periodo del comma 290 (in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo) deve essere dichiarata illegittima perché contrastante con le disposizioni statutarie che determinano la devoluzione alle province autonome di determinate quote di gettito dei tributi erariali e l'attribuzione di tributi propri, in particolare, ai sensi degli articoli 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), salvo non ritenere che debba trovare applicazione in questo caso specifico la generale e generica clausola di salvaguardia delle prerogative della Provincia applicazione che, però, non sembra affatto potersi dare per scontata.

*IV) — Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 590 a 602 «Cessazione dell'applicazione di determinate misure di contenimento della spesa pubblica», per violazione del principio di ragionevolezza, nella disciplina del riparto delle attribuzioni rispettive dello Stato e delle province autonome ed in particolare nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale, nonché dell'organizzazione (art. 8 dello Statuto; art. 16 dello Statuto; 117, quarto comma della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001); in via subordinata l'eventuale applicazione diretta di norme statali di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica si porrebbe inoltre in contrasto con l'autonomia finanziaria garantita dal Titolo VI dello Statuto speciale e, in particolare, dall'art. 79 del medesimo Statuto.*

Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, la legge di bilancio 2020, al comma 602 esclude gli enti autonomi territoriali (in particolare, le regioni, le province autonome e gli enti locali) e i loro organismi ed enti strumentali (come definiti dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), anche in forma societaria, dall'applicazione di determinate disposizioni (commi da 590 a 600), facendo salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La normativa del richiamato decreto fiscale, che viene fatta salva, riguarda la cessazione dell'applicazione, nei confronti degli stessi enti autonomi territoriali (comprese le province autonome), di una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica e di obblighi formativi.

Sulla base di una lettura «letterale» del predetto comma 602, per effetto del combinato disposto con il comma 590, si potrebbe intendere lo stesso comma 602 nel senso che esso disponga che per gli enti autonomi territoriali continuano a trovare applicazione alcune disposizioni richiamate nel citato comma 590 e non si applichino i commi da 591 a 600.


In particolare, infatti, il comma 590 stabilisce testualmente quanto segue: «Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'Allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale».

Alcune norme contenute nel predetto Allegato A (in particolare il riferimento è all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge, e all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge), sono anche comprese tra quelle individuate nel richiamato comma 2 dell'art. 57 del citato decreto-legge n. 124 del 2019; quindi, secondo l'interpretazione letterale ne deriverebbe, per il citato decreto fiscale, l'abolizione dei predetti specifici vincoli alla spesa, nell'ambito del riconoscimento della maggiore autonomia finanziaria degli enti autonomi, ma in base alle norme in esame della legge di bilancio (comma 590 e comma 602) ne è prevista invece la loro perdurante operatività.

Certamente si ravvisa una contraddizione per quanto riguarda i vincoli esattamente coincidenti, ma anche nel più ampio contesto sistematico appare irragionevole, nell'ambito della stessa manovra, riconoscere la maggiore autonomia gestionale alle autonomie territoriali ed al contempo mantenere in vigore altri vincoli puntuali aventi la stessa finalità di quelli aboliti.

Nella direzione della maggiore autonomia regionale si collocano anche le stesse norme della legge di bilancio (comma 602, in particolare) che, come detto, esclude le autonomie territoriali dall'applicazione delle disposizioni (commi da 591 a 600) recanti:

- a) limiti alle spese per l'acquisto di beni e servizi (commi 591, 592 e 593);
- b) oneri di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato (comma 594);
- c) limiti di spesa per compensi, gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento spettante ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società (comma 596);
- d) previsioni per il caso di inadempienza della sanzione dell'illecito disciplinare a carico del responsabile del servizio amministrativo-finanziario e della riduzione dei compensi (comma 598);



e) mantenimento degli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali agli enti ed organismi di cui al comma 590 (comma 600).

Per le regioni, per le province autonome, per gli enti locali e per le società dagli stessi partecipate, è prevista un'ulteriore analoga esclusione, dal conseguimento dello specifico obiettivo del triennio 2020-2022, di ottenere un risparmio di spesa annuale pari al dieci per cento della spesa annuale media del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 (comma 610).

In coerenza con la *ratio* e con la finalità della predetta normativa, nonché tenuto conto della clausola generale di salvaguardia, di cui al comma 856 più sopra citato, apparirebbe opportuna una interpretazione teleologica della normativa stessa, che escluda l'operatività dei vincoli finanziari preesistenti nei confronti degli enti autonomi territoriali e dei loro enti strumentali, che cesserebbero pertanto di trovare applicazione nei loro confronti.

Tuttavia la lettera della legge appare d'ostacolo ad una interpretazione siffatta, per cui il senso delle disposizioni impugnate appare quantomeno incerto: si è ritenuto opportuno, pertanto, sollevare la questione di legittimità costituzionale del comma 602, in combinato disposto con il primo periodo del comma 590, per violazione del principio di ragionevolezza nell'ambito della disciplina del riparto delle attribuzioni rispettive dello Stato e delle province autonome ed, in particolare, nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale, nonché dell'organizzazione (art. 8 dello Statuto; art. 16 dello Statuto; 117, quarto comma della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

L'eventuale applicazione diretta di norme statali di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'autonomia finanziaria garantita dal Titolo VI dello Statuto speciale e, in particolare, dall'art. 79 del medesimo Statuto, ed in particolare con il comma 4, come sopra richiamato, oltreché con l'art. 117, terzo e quarto comma, nonché 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 1 del 2001. Solo l'intervento di questa ecc.ma Corte è in grado di eliminare qualsivoglia dubbio o difetto di coordinamento normativo ed equivoca formulazione, onde garantire la certezza del diritto e di correggere il difetto di coordinamento segnalato (vedasi sentenza n. 51 del 2016).

*P.Q.M.*

*La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il proposto ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.*

Si depositano:

- 1) deliberazione della giunta della Provincia autonoma di Trento n. 253 del 21 febbraio 2020 di promozione del ricorso e conferimento del mandato;
- 2) procura speciale a firma dell'ufficiale rogante della Provincia di data 25 febbraio 2020, n. 46063 di raccolta, n. 28673 di repertorio;
- 3) nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 dicembre 2019, protocollo n. 258938/2019, di trasmissione della relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio (A.S. 1586) – Estratto;
- 4) deliberazione della G.P. del 16 dicembre 2019, n. 2066, che ha negato l'intesa ai sensi dell'art. 104 dello Statuto sulla formulazione del comma 548;
- 5) deliberazione della G.P. del 21 dicembre 2018, n. 2452, di consenso all'intesa, su una norma analoga.

Trento-Bologna-Roma, 27 febbraio 2020

*Il Prof. Avv.: MASTRAGOSTINO*

*L'Avv.: PEDRAZZOLI*

*L'Avv.: AZZOLINI*

*L'Avv.: GIUFFÈ*

20C00101

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUR-017) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

